

Proposta di modifica n. 1.0.33 al DDL n. 2942[Versione per la stampa](#)[Mostra rif. normativi](#)**1.0.33**

SANTINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 1018.

2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, i dati delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, possono essere trasmesse cumulativamente.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate, per l'anno 2017, dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali».